

TI_GERICHTE 11.2011.153 vom 13. Februar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2011.153_d20080213

FR: TI_GERICHTE 11.2011.153 du 13 février 2008

IT: TI_GERICHTE 11.2011.153 del 13 febbraio 2008

Regeste

Diritto di visita a un figlio collocato in un istituto minorile

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti dalla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Ora, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che la decisione con cui un'autorità di ricorso annulla la decisione di un'autorità inferiore e rinvia gli atti a quest'ultima perché statuisca di nuovo ha natura incidentale (RtiD I-2009 pag. 607 n. 14c). Può essere impugnata con ricorso, di conseguenza, solo qualora sia suscettibile di arrecare un “ danno non altrimenti riparabile” a norma dell'art. 44 LPAm (l'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia sussidiariamente alla legge di procedura per le cause amministrative) . E un “danno non altrimenti riparabile” è un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (Borghi/Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 44 LPAm). Il solo fatto che un procedimento duri più a lungo perché l'autorità inferiore deve statuire di nuovo non basta perciò a configurare un danno del genere (cfr. DTF 133 V 483 consid. 5.2.2 con rinvio).

E. 3

Il ricorrente non accenna nel suo memoriale a qualsivoglia “danno non altrimenti riparabile” né spiega, tanto meno, perché il fatto di dover attendere la nuova decisione della Commissione tutoria regionale (e impugnare eventualmente quella) sia suscettibile di arrecargli un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole. L'ipotesi appare tanto meno plausibile, del resto, ove si consideri che l'intero dispositivo n. 1 della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale il 30 agosto 2011 è stato annullato, compresa la nomina del curatore educativo, e che fino a nuovo giudizio l'assetto delle visite continuerà a essere regolato dalle decisioni adottate dalla Commissione medesima l'8 aprile 2010 (un fine settimana ogni due, “dal sabato mattina alla domenica sera prima della cena”) e il 27 aprile 2010 (un mercoledì pomeriggio ogni mese con rientro nell'istituto prima di cena e una serata infrasettimanale ogni mese con rientro dopo cena). Mal si intravede di conseguenza un “ danno non altrimenti riparabile”.

E. 4

Dal requisito di un “ danno non altrimenti riparabile” si può invero prescindere – per economia processuale – nel caso in cui la decisione di rinvio non lasci alcun margine di apprezzamento all'autorità inferiore (RtiD I-2009 pag. 608 consid. 2c con riferimento a

DTF 133 V 481 consid. 3.1), essendo praticamente inutile aspettare in circostanze simili la nuova decisione. Non si può dire tuttavia che in concreto il rinvio dell'Autorità di vigilanza precluda alla Commissione tutoria regionale qualsiasi latitudine di apprezzamento. Certo, gli atti sono stati ritornati per nuova decisione “ai sensi dei considerandi” affinché l'autorità inferiore “determini con sufficiente precisione la durata (con delle indicazioni almeno sommarie dei momenti di inizio e di fine) dei diritti di visita del week-end, delle vacanze e degli eventuali incontri infrasettimanali di E_____ con i vari membri della famiglia”. Tali indicazioni lasciano nondimeno all'autorità inferiore un ampio margine di valutazione, tant'è che nei motivi della decisione l'Autorità di vigilanza sulle tutele non ha avallato nemmeno “il principio della ripartizione, nell'arco dell'anno, dei fine settimana in ragione di ■ con la madre, ■ con il padre e ■ con il Centro educativo minorile” stabilito dalla Commissione tutoria regionale. Quest'ultima sarà libera di decidere, pertanto, anche in modo diverso.

E. 5

Dal presupposto di un “danno non altrimenti riparabile” si può prescindere altresì – eccezionalmente – qualora l'autorità di ricorso possa emanare essa medesima un giudizio finale, evitando in tal modo una procedura lunga e dispendiosa (cfr. DTF 134 III 430 consid. 1.3.2). Nulla induce a supporre però che l'emanazione di un nuovo giudizio da parte della Commissione tutoria regionale richieda tempi lunghi o costi elevati, men che meno ove si consideri che non occorre l'assunzione di altre prove. La Commissione tutoria regionale deve unicamente disciplinare la frequenza delle visite paterne a E_____ stabilendo giorno e ora, compito che – come rileva a ragione l'Autorità di vigilanza sulle tutele – incombe alla Commissione medesima e non a un curatore (RtiD I-2005 pag. 785 consid. 12a). Il curatore educativo veglia a che le relazioni personali si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità tutoria, regolando se necessario le modalità pratiche e redigendo – se necessario – un calendario, ma non è abilitato a decidere egli medesimo quando e per che durata un genitore può incontrare il figlio. D'altro lato una procedura lunga o costosa da parte della Commissione tutoria regionale non si prospetta neppure per motivare la decisione da un altro punto di vista, sul quale l'Autorità di vigilanza sulle tutele sembra avere sorvolato. Questa Camera ha già rammentato, in effetti, che una Commissione tutoria regionale non può internare senza limiti di tempo in un istituto un minorenni tolto alla custodia del genitore, pur con l'accompagnamento di un “capo progetto”. Deve disporre un inserimento scolastico, fissare almeno una prima verifica e un minimo di obiettivi, prevedere l'esame di regolari rapporti (in cui si approfondisca la struttura psichica del ragazzo, le condizioni evolutive, le misure educative ed eventualmente terapeutiche) e stabilire a quali condizioni il minorenni potrà essere dimesso. Il cosiddetto “progetto educativo”, in altri termini, incombe alla Commissione tutoria regionale (si veda anche l'art. 61 cpv. 3 del regolamento della legge per le famiglie, RL 6.4.2.1.1, con riferimento all'art. 23 della legge medesima), non a capi progetto, servizi amministrativi, educatori, pedagoghi o operatori sociali (sentenza inc. 11.2008.154 del 26 novembre 2008, consid. 6). Ciò posto, nella fattispecie la Commissione tutoria regionale non poteva accogliere la richiesta avanzata dalla direttrice del Centro educativo minorile “_____” senza valutare se tale restrizione al diritto di visita paterno si iscrivesse concretamente nelle finalità perseguite dal progetto educativo. Lo scopo ultimo di una misura a protezione del figlio rimane quello di garantire al figlio, compatibilmente con il suo bene, il miglior rapporto concretamente possibile con i genitori (essenziale nel processo di identificazione del ragazzo: DTF 127 III 298 consid. 4a in fine), non quello di garantire l'integrazione del

minorenne nella struttura in cui si trova ricoverato. Ridurre il diritto di visita di un genitore per inserire il figlio un fine settimana su tre “nell'ambito delle attività del foyer” si giustifica solo, di conseguenza, per preminenti interessi del ragazzo. Spetta in tali circostanze alla Commissione tutoria regionale illustrare quali essi siano, perché essi prevalgano sul diritto di visita del genitore e fin quando il provvedimento sia destinato a durare. Ciò non richiede ad ogni modo – come detto – una procedura lunga e dispendiosa. Non v'è quindi ragione perché questa Camera entri nel merito di una decisione incidentale in mancanza di un “danno non altrimenti riparabile”.

E. 6

Il giudice chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, secondo le disposizioni sul divorzio o a tutela dell'unione coniugale, prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione alle autorità di tutela (art. 315 a cpv. 1 CC). Le autorità di tutela restano tuttavia competenti a continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria (art. 315 a cpv. 3 n. 1 CC). Nel caso in esame la Commissione tutoria regionale disciplinerà pertanto le relazioni di E_____ con il padre, statuendo di nuovo come le impone la decisione di rinvio. In seguito essa trasmetterà gli atti con la decisione passata in giudicato al Pretore di Mendrisio Sud, davanti al quale pende la causa di divorzio tra i genitori.

E. 7

Le spese del giudizio attuale seguirebbero il principio della soccombenza (art. 31 LPAmM per analogia), ma le particolarità del caso inducono equitativamente – e in via eccezionale – a non prelevare oneri. Non può essere accolta invece la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso. Destinato fin dall'inizio a un sindacato di irricevibilità, quest'ultimo non presentava infatti alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 LAG).

E. 8

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese giudiziarie. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Intimazione: –; –; –. Comunicazione: –; –; –. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La vicancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.